



COMUNE DI LARI

(Prov. di Pisa)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2013 -

APPROVATE LE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Con Del. di C.C. n 22 del 30/04/2013 sono state approvate le nuove aliquote e detrazioni IMU con effetto dal 1° Gennaio 2013 come di seguito elencato:

- a) **l'aliquota base** è fissata all'aliquota dello **1,06% (per cento)**;
 - b) **l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** è fissata all'aliquota dello **0,4% (per cento)** ; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - c) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133, (con esclusione dei fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D) è fissata all'aliquota dello **0,1% (per cento)**;
 - d) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D)** è fissata all'aliquota dello **0,2% (per cento)**;
 - e) **l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del possessore, è fissata all'aliquota dello **0,76% (per cento)**;
 - f) **l'aliquota per gli immobili locati con contratto registrato** per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, è fissata all'aliquota dello **0,86% (per cento)**;
 - g) **l'aliquota per i terreni agricoli** posseduti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in pensione, è fissata all'aliquota dello **0,76% (per cento)**;
 - h) **l'aliquota per le aree edificabili** detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), è fissata all'aliquota dello **0,86% (per cento)**;
 - i) **l'aliquota per l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado** (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare, è fissata all'aliquota dello **0,86% (per cento)**. Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale;
- Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di fatto di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo IMU.

PERTINENZE - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE - (per il 2013 si applica solamente alle abitazioni principali accatastate con categorie A1, A8, A9) - E' stabilita nella misura di **Euro 200,00** la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011; tale detrazione è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

NOVITA' PER IL CALCOLO IMU 2013

Con il D.L. n. 54 del 21/05/2013 (G.U.) n.117 del 21/05/2013) sono state introdotte importanti novità in materia di IMU:

E' SOSPESO il pagamento della PRIMA RATA dell'imposta municipale propria (IMU) per le seguenti categorie di immobili:

- a) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- b) UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa, adibite ad Abitazione Principale e relative Pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Per LE CASE POPOLARI (IACP), o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 24/07/1977, n. 616.
- c) TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del DL: 6/12/2011 n. 201.

IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D.

Dal 1° Gennaio 2013 il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (esclusi quelli della categoria D/5) è **elevato a 65.**

A decorrere dalla stessa data la Legge di Stabilità per l'anno 2013 con l'art.1 comma 380, ha introdotto significative novità alla disciplina degli immobili classificati nel gruppo catastale D e precisamente:

- **Ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento** prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.
- Ha stabilito che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Si fa presente che con risoluzione n.33/E del 21 maggio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento dell'Imu per gli immobili D tramite modello F24:

1. cod. **3925** denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
2. cod. **3930** denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti dell'imposta in acconto devono essere effettuati mediante modello F24 (codice Ente: E455).

TERMINI DI VERSAMENTO

L'art. 13 comma 13 bis del D.L. n.201 del 2011, come modificato dall' art. 10, c.4 lett.b) del D.L. n. 35 dell'8/04/2013, stabilisce che Il versamento del PRIMA RATA dell'IMU deve essere effettuato:

- entro il **17 GIUGNO 2013** (poichè il 16 cade di Domenica)

Il versamento della prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base degli atti pubblicati dal Comune sul sito del Mef alla data del 16 Maggio 2013.

Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati al 16 Novembre 2013.

Lari, lì 27 Maggio 2013

Il Funzionario Responsabile IMU
Dott. Giacomo Orazzini